



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SALVATORE SICA

Seduta del 31/07/2018

FATTO

La questione ha ad oggetto un contratto di finanziamento stipulato mediante cessione del quinto della retribuzione in data 20.03.2014 ed anticipatamente estinto. Dopo aver infruttuosamente esperito la prodromica fase di reclamo, il ricorrente si rivolge all'Arbitro affinché condanni l'intermediario al rimborso delle commissioni per € 4.396,10, oltre spese legali.

Costitutosi, l'intermediario eccepisce la congruità dei rimborsi già effettuati e la natura *up front* delle provvigioni agente e delle commissioni di accensione. Inoltre, si oppone al rimborso delle spese legali, atteso il carattere seriale della controversia.

Infine, si dichiara disponibile a riconoscere al cliente l'importo di € 256,25 per le commissioni ed € 20,00 per le spese di procedura.

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di parziale accoglimento.

L'art. 125 sexies T.U.B. dispone che *"il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto"*, in conformità alla Direttiva 87/102/CEE. Le Disposizioni di Vigilanza del 29 luglio 2009 s.m.i. sulla trasparenza delle



operazioni e dei servizi bancari e finanziari chiariscono ulteriormente che: *“Nei contratti di credito con cessione del quinto dello stipendio o della pensione e nelle fattispecie assimilate, le modalità di calcolo della riduzione del costo totale del credito a cui il consumatore ha diritto in caso di estinzione anticipata includono l’indicazione degli oneri che maturano nel corso del rapporto e che devono quindi essere restituiti per la parte non maturata, dal finanziatore o da terzi, al consumatore, se questi li ha corrisposti anticipatamente al finanziatore”*.

La questione del rimborso delle commissioni corrisposte dal cliente al momento della conclusione del contratto è stata più volte oggetto di decisione da parte dell’ABF, il quale ha stabilito la necessità di diversificare, ai fini stessi del rimborso, i costi affrontati in base alla loro natura e funzione: si distinguono quelli *“relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell’intero svolgimento del rapporto negoziale (cc.dd. recurring) da quelli relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (cc.dd. up front). Tale distinzione è finalizzata a sancire la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell’anticipata estinzione”*(Coll. Coord. n. 6167/14). Tuttavia, questo generale criterio è derogato laddove gli oneri non siano dettagliatamente individuati nel contratto e il cliente non possa agevolmente comprendere il *quantum* da corrispondere in caso di anticipata estinzione del finanziamento. La c.d. opacità delle clausole contrattuali aventi ad oggetto tali oneri comporta, senza dubbio, la loro restituzione. In applicazione dei generali principi di correttezza e trasparenza, il Collegio di Coordinamento (n. 6167/2014) ha affermato l’importanza dell’indicazione *ex ante* dei costi rimborsabili e non rimborsabili, così come specificato anche dalla Comunicazione n. 304921/11, che impone agli intermediari di: *“definire correttamente la ripartizione tra commissioni up-front e recurring, includendo nelle seconde le componenti economiche soggette a maturazione nel tempo; [...] distinguendo quelle da rilevare pro rata temporis, dalle altre, da rilevare quando percepite”*. Per contrastare la prassi seguita dagli intermediari, di indicare cumulativamente, nel corpo contrattuale, l’importo di generiche spese, non consentendo una chiara individuazione degli oneri maturati e di quelli non maturati, con conseguente “opacità” delle condizioni contrattuali, la regola applicata dal Collegio è quella di *“considerare recurring, e quindi rimborsabili, tutti i costi le cui ragioni siano opacamente manifestate”*. Lo stesso Collegio, nella decisione n. 6167/14, ha stabilito *“la chiara distinzione tra costi up front e costi recurring non può, pertanto, ritenersi funzionale unicamente a consentire al cliente di avere contezza dell’importo dovutogli quale rimborso, rispetto al complesso dei costi sostenuti in sede di conclusione del contratto, in caso di estinzione anticipata del finanziamento; ma, come peraltro già puntualizzato da questo Collegio, è anche – e soprattutto – finalizzata a garantire allo stesso cliente di comprendere «quale sia l’esatta attività svolta dall’agente-mediatore [o, evidentemente, anche da altro soggetto intervenuto nell’operazione] e se essa abbia carattere esclusivamente preliminare o se essa si svolga continuativamente»”*.

Nel caso in esame, la configurazione testuale delle clausole contrattuali relative alle commissioni di accensione appare confusiva ed opaca nei termini sopra indicati e, pertanto, giustifica la richiesta di rimborso avanzata dalla ricorrente. Inoltre, il regolamento contrattuale prevede il rimborso delle commissioni di gestione che l’intermediario ha, in parte, riconosciuto al cliente (€ 783,09). Al contrario, non possono formare oggetto di rimborso le provvigioni agente, poiché la relativa clausola ne evidenzia la chiara natura *up front*.

Tenuto conto degli importi già rimborsati, il ricorrente ha diritto al rimborso di complessivi € 2.555,48, a titolo di commissioni di accensione (€ 2.299,24) e quota residua delle commissioni di gestione (256,24).



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Quanto alla richiesta riguardante le spese legali, la serialità della vicenda esclude la possibilità di rimborso in base al consolidato orientamento dell'Arbitro.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 2.555,48.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO